



Circolare

A :

- Autorità cantonali della migrazione
- Autorità di migrazione delle Città di Berna, Bienne e Thun
- Organizzazioni interessate
- Autorità cantonali del mercato del lavoro

Luogo, data : Berna-Wabern, 27 maggio 2015

Gentili Signore e Signori,

Il 30 marzo 2015 il Tribunale federale¹ (TF) ha erogato una decisione di principio con conseguenze ingenti sulla procedura d'approvazione della Segreteria di Stato della migrazione SEM (art. 99 LStr²; art. 85 e 86 OASA³; istruzioni Stranieri SEM). La decisione di principio è stata confermata in altre sentenze⁴.

Le conseguenze sul piano giuridico non sono ancora state del tutto chiarite. Per garantire un'esecuzione senza ostacoli del diritto in materia di stranieri, la SEM applica i principi seguenti, fatte salve nuove decisioni o conoscenze.

1. Procedura d'approvazione per il rilascio di permessi da parte delle autorità cantonali

Non vi sono cambiamenti di sorta, rispetto alla prassi odierna, laddove il servizio cantonale di migrazione competente sottoponga all'approvazione della SEM il rilascio di un permesso di soggiorno.

2. Procedura in caso di approvazione di un ricorso da parte di un'autorità cantonale di ricorso

Laddove, nel quadro di una procedura cantonale di ricorso, il servizio cantonale di migrazione competente accolga un ricorso contro il rifiuto del permesso di soggiorno, non è ormai più possibile sottoporre il rilascio di tale permesso all'approvazione della SEM. Il Tribunale

¹ DTF 2C_146/2014 allegato

² Legge federale sugli stranieri, RS 142.20

³ Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, RS 142.201

⁴ P. es.: sentenza del Tribunale federale 2C_967/2014 del 25 aprile 2015

federale ha infatti constatato l'assenza di una pertinente base legale a livello esecutivo.

Se sono soddisfatte le pertinenti condizioni (art. 89 cpv. 2 e art. 111 cpv. 2 LTF⁵), la SEM può tuttavia, come sinora, presentare un ricorso dell'autorità nell'ambito della procedura cantonale di ricorso oppure un ricorso al Tribunale federale contro le decisioni cantonali di ultima istanza. Il ricorso al Tribunale federale presuppone un diritto garantito per legge al rilascio del permesso (vedi in particolare art. 31, 42, 43, 44, 50 LStr; art. 60 LAsi⁶; art. 8 CEDU⁷).

3. Prossime tappe

a) Procedura cantonale

Laddove il ricorso sia accolto da un'autorità cantonale di ricorso, non è pertanto più possibile sollecitare in tutti i casi l'approvazione della SEM. Di qui l'importanza che la SEM sia informata senza indugio, dall'autorità cantonale di ricorso e dal servizio cantonale di migrazione, in merito all'erogazione di siffatte decisioni, cosicché possa impugnarle entro il termine previsto, mediante ricorso dell'autorità, qualora siano soddisfatte le pertinenti condizioni. La notifica delle decisioni va indirizzata alle sezioni regionali della Divisione Ammissione Dimora.

In virtù dell'articolo 1 lettera c dell'ordinanza dell'8 novembre 2006 concernente la notifica delle decisioni cantonali di ultima istanza in materia di diritto pubblico⁸, le autorità cantonali notificano senza indugio e gratuitamente alle autorità federali legittimate a ricorrere le decisioni di ultima istanza che possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico.

Le decisioni emanate su ricorso da autorità cantonali che non costituiscono un'ultima istanza non soggiacciono invece alla suddetta disciplina. La SEM può tuttavia impugnare tali decisioni. Pertanto, Vi saremmo grati di volerle notificare senza indugio affinché la SEM possa valutare l'opportunità di ricorrere dinanzi all'istanza giudiziaria cantonale superiore (art. 111 cpv. 2 LTF).

b) Procedura a livello federale

Qualora vi sia un ricorso pendente presso il Tribunale amministrativo federale per il quale, in virtù della decisione di principio del Tribunale federale, non sia data una base legale sufficiente, la SEM revoca la decisione impugnata. Notifica immediatamente la nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso (art. 58 PA⁹).

Qualora vi sia un pertinente ricorso pendente presso il Tribunale federale, la SEM comunica, nel quadro dello scambio di atti (art. 102 cpv. 1 LTF), che conformemente alla nuova giurisprudenza del Tribunale federale non è data una base legale per la decisione.

La SEM ha immediatamente avviato i lavori per creare una base legale che consenta di svolgere la procedura d'approvazione in tutti i casi (adeguamento dell'OASA).

⁵ Legge sul Tribunale federale, RS 173.110

⁶ Legge sull'asilo, RS 142.31

⁷ Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, RS 0.101

⁸ RS 173.110.47

⁹ Legge federale sulla procedura amministrativa, RS 172.021

Per maggiori informazioni restano con piacere a Vostra disposizione le sezioni regionali della
Divisione Ammissione Dimora della SEM.

Distinti saluti

Segreteria di Stato della migrazione



Kurt Rohner
Vicedirettore

Allegato:

- Sentenza del Tribunale federale del 30 marzo 2015 (2C_146/2014)



2C_146-2014_vo...